PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1981 DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MEZZOGIORNO

Art. 4

L'importo di spesa previsto al n. 2) dell'art. 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, e' elevato, a decorrere dall'anno 1980, fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario. Alla copertura dell'onere di lire 300 milioni per l'anno 1980 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi successivi si provvede con quote di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1981, non più in vigore dal 2 marzo 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1981-delle-disposizioni-riguardanti-il/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it